

“TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO”

DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCE

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) LECCE, con sede in legale e domicilio ai fini del presente atto in Lecce, Via Miglietta n. 5, in persona del Commissario straordinario e Legale Rappresentante pro-tempore Avv. Stefano Rossi, codice fiscale/partita IVA 04008300750, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata AZIENDA SANITARIA,

e

SANITASERVICE SRL Unipersonale, con sede legale in LECCE, via Miglietta n. 5, codice fiscale e partita IVA 04305080758, in persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Francesco Saverio Massaro, codice fiscale MSSFNC64C13E882N, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata SANITASERVICE,

Responsabile del Procedimento è il dott. Silvio Schito.

Soggetto preposto alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto d’appalto in nome e per conto di ASL LE è la dott.ssa Angela Metallo;

Soggetto Responsabile del Servizio in nome e per conto di SANITASERVICE ASL LE è l’Amministratore Unico *pro tempore*.

Premesso che

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 19/06/2020, in BURP n.97 del 03/07/2020, sono state approvate nuove Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, laddove in particolare si prevede che il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, possa procedere all’affidamento a Società in house:

“... dell’attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9 /1991 s.m.i. (quali, ad esempio le strutture oncologiche e di dialisi),

Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie ecc.”;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 06/04/2021 si è provveduto all’ “Affidamento alla società *in House* Sanitaservice S.r.l. del Servizio di Trasporto e accompagnamento all’interno della rete dei servizi sanitari di ASL di Lecce”;

è stato affidato a Sanitaservice S.r.l. Unipersonale a seguito di predisposizione e approvazione del Business Plan di cui all’art. 2 comma 5 delle citate linee guida in D.G.R. n. 951/2020, il servizio di trasporto e accompagnamento all’interno della rete dei servizi sanitari della ASL di Lecce, in particolare:

- Trasporto pazienti dializzati dal domicilio al centro dialitico e ritorno;
- Trasporto pazienti oncologici dal proprio domicilio al Presidio sede di trattamento e ritorno;
- Trasporto operatori Asl impegnati nell’assistenza Domiciliare Integrata;
- Servizio di accompagnamento delle Guardie Mediche;
- Servizi di supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”, e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
- c) dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici, approvate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- e) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- f) dalle disposizioni di cui al D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- h) dalle disposizioni contenute nella D.G.R. 19 giugno 2020, n. 951 “Approvazione nuove linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in *house* delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”;
- i) dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in Materia di Società a partecipazione Pubblica”;
- l) dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 novembre 2012, n.192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, e smi;

m) dalle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 1 Oggetto

Il presente contratto di servizio disciplina il servizio di Trasporto Sanitario Secondario Esterno affidato a Sanitaservice, da effettuarsi secondo le modalità, unità di personale e mezzi di seguito indicati, prevalentemente all'interno del territorio della provincia di Lecce.

I servizi previsti sono i seguenti:

- Trasporto di pazienti in trattamento dialitico dal proprio domicilio al Centro Dialitico e ritorno;
- Trasporto di pazienti oncologici dal proprio domicilio al Presidio sede di trattamento e ritorno;
- Servizio di accompagnamento di operatori sanitari presso il domicilio di pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
- Trasporto e accompagnamento notturno delle Guardie Mediche presso i domicili richiedenti, qualora richiesto;
- Supporto logistico per il collegamento di servizi e presidi sanitari.

Il servizio sarà assicurato con n. 77 mezzi di trasporto di nuova immatricolazione (n. 60 Doblò Combi per il trasporto di utenti normodotati e n. 17 Ford Transit Custom per il trasporto di utenti diversamente abili) e n. 119 unità di personale così ripartite:

- n. 83 unità di autisti;
- n. 30 assistenti;
- n. 6 coordinatori,

tutti alle dirette dipendenze di Sanitaservice.

L'Azienda Sanitaria si impegna a mettere a disposizione di Sanitaservice, preventivamente all'avvio del servizio, tutti i locali necessari e conformi alla normativa vigente, per il corretto espletamento del Servizio.

Art. 2 Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore

L'Esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Piazza F. Muratore 1, 73100 Lecce; indirizzo pec: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 3

Tipologie di trasporto secondario esterno

3.1) Trasporto di pazienti in trattamento dialitico dal proprio domicilio al centro dialitico e ritorno:

I pazienti dializzati che non sono in grado di recarsi al Centro Dialisi con proprio mezzo a causa delle proprie particolari condizioni cliniche, necessitano di essere trasportati con automezzo, su barella o sedia a rotelle messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria.

La "Domanda di Trasporto per Sedute Dialitiche" con idoneo mezzo è trasmessa dal Distretto di appartenenza presso il Centro Dialisi che ha disponibilità di posti letto per il trattamento del paziente, con relativa autorizzazione e il calendario del programma delle sedute dialitiche. Sanitaservice garantirà i trasporti attraverso il coordinamento degli automezzi idonei a trasferire i pazienti dal proprio domicilio ai Centri Dialisi e ritorno, se necessario anche contattando telefonicamente il paziente.

3.2) Trasporto pazienti oncologici:

Analoga procedura è prevista per il Trasporto pazienti oncologici dal proprio domicilio al Presidio sede di trattamento e ritorno.

Tutte le richieste devono essere inoltrate dalla struttura medica che autorizza il servizio di trasporto a Sanitaservice che le organizzerà disponendo di mezzi e personale idonei.

3.3) Accompagnamento di operatori ASL presso il domicilio di pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI):

Si tratta, in particolare, di trasporto di operatori Asl impegnati nell'assistenza Domiciliare Integrata e di quanto necessario a questi ultimi.

Negli ultimi anni, infatti, nel versante dell'assistenza domiciliare, si è assistito a un incremento di pazienti assistiti in ADI di III livello che necessitano sia di visite specialistiche a domicilio sia dell'accompagnamento presso strutture sanitarie per indagini diagnostiche.

Sanitaservice, dunque, coordinerà tutte le attività di trasporto di operatori sanitari per pazienti in ADI.

3.4) Servizio di trasporto e accompagnamento notturno delle Guardie Mediche:

Il Servizio di trasporto e accompagnamento notturno delle Guardie Mediche è effettuato presso i domicili degli utenti richiedenti.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) interviene negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Famiglia non sono tenuti ad esercitare l'attività.

Ci si rivolge a questo Servizio solo nel caso in cui il bisogno dell'utente sia non differibile, cioè per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate il giorno successivo al proprio Medico curante. In caso di ricorso non appropriato, infatti, potrebbero verificarsi disservizi nei confronti di chi avesse effettiva necessità dell'intervento urgente.

Sanitaservice, qualora richiesto, affianca il Medico trasportandolo, con proprio autista e veicolo, presso il domicilio degli utenti richiedenti.

In particolare, dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, il Medico di Continuità Assistenziale, guardia medica, contatterà Sanitaservice che provvederà a processare la sua

richiesta e a inviare nel minor tempo possibile un autista con veicolo per effettuare il trasporto, con ritorno.

3.5) Supporto logistico a tutte le attività di Trasporto Secondario:

Il supporto logistico assicurerà il collegamento tra strutture sanitarie periferiche sia per la fornitura e l'approvvigionamento di beni sanitari, sia per l'esecuzione di procedure diagnostiche di laboratorio quale collegamento tra i centri prelievo e i laboratori analisi aziendali.

Per bene sanitario si intende:

- il trasporto di prelievi ematochimici dai laboratori dei Distretti Socio Sanitari ai Presidi ospedalieri;
- il trasporto di farmaci dalle farmacie ospedaliere alle strutture territoriali;
- Ritiro pap-test per consegna presso i Laboratori di anatomia patologica.

Sanitaservice supporterà logisticamente tutte le attività di Trasporto Sanitario Secondario dell'Azienda Sanitaria regolamentate dal presente Contratto di Servizio.

Ulteriori richieste di trasporto saranno sottoposte a successiva regolamentazione.

Art. 4

Requisiti dei mezzi

È a carico di Sanitaservice la fornitura di autoveicoli di nuova acquisizione necessari all'esecuzione dei Servizi previsti, meglio specificati nel business plan allegato.

I veicoli saranno immatricolati ai sensi della normativa vigente. Le modalità e le tipologie di trasporto seguiranno le disposizioni definite dalla Deliberazione Regionale n. 1195 del 30/07/2019: "Approvazione provvedimento unico - Riordino ospedaliero della Regione Puglia".

Tutti i mezzi utilizzati da Sanitaservice nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno mantenuti sempre in condizioni ottimali, sia per quanto riguarda le parti meccaniche, sia per quanto riguarda la carrozzeria, la pulizia e la sanificazione.

Qualora, a seguito di un guasto dell'auto, sia necessaria la riparazione, il mezzo sarà sostituito nel minor tempo possibile per assicurare la prosecuzione del servizio.

Tutti i mezzi di soccorso eventualmente impiegati in contesto aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria, avranno pari caratteristiche, nonché analogo allestimento.

Su tutti i mezzi di soccorso saranno installati sistemi di rilevazione satellitare.

Tutti i materiali di consumo da trasportare saranno a carico del servizio farmaceutico dell'Azienda Sanitaria.

ASL Lecce provvederà a segnalare a Sanitaservice gli appositi stalli da dedicare allo stazionamento degli autoveicoli in servizio, nonché gli spazi adibiti al rimessaggio degli stessi.

Art. 5

Gestione e manutenzione dei mezzi

Gli autoveicoli saranno riconoscibili quali mezzi adibiti al servizio di Trasporto Sanitario Secondario, con apposito logo aziendale.

Sono in particolare a carico di Sanitaservice:

- Tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dei mezzi (carburante);

- Le coperture assicurative di legge;
- Tutte le operazioni di manutenzione relative sia all'automezzo sia alle rispettive dotazioni;
- La routinaria pulizia e sanificazione.

Art. 6

Obblighi in materia di formazione del personale

Sanitaservice nell'esecuzione del servizio si avvarrà di proprio personale dipendente che dovrà possedere i requisiti di idoneità psico-fisica e di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto di servizio.

In particolare, è richiesto:

- mantenere un aspetto esteriore curato;
 - compilare la documentazione relativa all'esecuzione del servizio secondo le disposizioni normative e le procedure e i protocolli aziendali;
 - avere frequentato corsi di formazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - indossare sempre l'apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche fornita da Sanitaservice. Sulla divisa sarà esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
 - utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti dal DUVRI aziendale per la specifica attività lavorativa;
 - mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera;
 - rispettare la normativa in materia di protezione dei dati sensibili e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti dell'Azienda Sanitaria;
 - fornire sempre la massima collaborazione con il personale dell'Azienda Sanitaria, in particolare nelle situazioni prioritarie;
- Sanitaservice fornirà, se richiesto, all'Azienda Sanitaria l'indicazione dei responsabili del coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 7

Importo del servizio e modalità di computo delle prestazioni aggiuntive

Il corrispettivo annuo per i servizi oggetto del presente contratto è di seguito dettagliato:

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
Corrispettivo oltre IVA	€4.328.143,33	€ 4.321.672,42	€ 4.321.575,29	12.971.391,04

Si premette che le voci di costo del personale considerano le economie derivanti dall'applicazione della "decontribuzione sud" ex art. 27 c.1 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10-2020 n. 126 e così come modulata dall'art. 1, c. 161 della Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Il beneficio contributivo è stato confermato per l'anno 2023 con decisione della Commissione Europea del 06/12/2022. Le

previsioni del costo del personale per le annualità successive (2024 e 2025) sono assunte in costanza di applicazione della summenzionata decontribuzione la cui incidenza in termini di economie risulta pari al 7,60 % del costo medesimo.

La ASL corrisponderà mensilmente a Sanitaservice il 90% di un dodicesimo dell'importo annuale, salvo conguaglio a fine anno, sulla base di presentazione di fatture mensili per le diverse tipologie di servizio erogato, a partire dalla data di decorrenza del servizio.

La liquidazione delle somme dovute a Sanitaservice sarà effettuata, entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del DEC che avrà cura di acquisire le relative corrispondenti certificazioni dai Direttori/Dirigenti di struttura presso cui viene erogato il servizio. Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC.

Art. 8 Aumento del servizio

In corso di esecuzione del contratto di servizio, ove occorra un aumento del servizio, Sanitaservice è obbligata ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali. Ciò è previsto dall'art. 106, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 ("Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia").

Oltre tale limite, Sanitaservice ha il diritto a eseguire il contratto applicando le modifiche necessarie ed eseguendo le maggiori prestazioni richieste e autorizzate dal RUP dell'Azienda Sanitaria, previa revisione delle voci di spesa, relativamente a mezzi e personale, del *business plan* approvato inizialmente, e senza una nuova procedura di affidamento.

In particolare, a fronte di una richiesta di incremento della flotta da parte dell'Azienda Sanitaria, sarà corrisposto un incremento dei costi standard del servizio pari a:

- € 55.000,00 per ogni veicolo in più;
- € 75.000,00 per ogni veicolo speciale in più;

Per ogni veicolo è autorizzata l'assunzione di n. 1 unità di personale; per ogni veicolo speciale è autorizzata l'assunzione di n. 2 unità di personale.

Qualora parte dei mezzi o delle attrezzature venisse acquisita dall'Azienda Sanitaria, per poi essere concessa a Sanitaservice in comodato d'uso, il costo relativo dovrà essere detratto dall'importo della fatturazione.

In questi casi, infatti, l'art. 106, c.1, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, significando che le variazioni contrattuali dovranno essere oggetto di relativo adeguamento contrattuale.

Art. 9 Osservanza delle condizioni normative e retributive dei CCNL

Sanitaservice si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore.

Sanitaservice, nell'esecuzione del servizio, si impegna ad osservare integralmente tutte le norme vigenti anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

Sanitaservice è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali del personale dipendente.

Art. 10

Rispetto accordo in materia di sicurezza dell'occupazione

Sanitaservice si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Art. 11

Sciopero

In caso di sciopero o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90 che prevede l'obbligo di assicurare i servizi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 12

Rispetto norme relative alla prevenzione

Sanitaservice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008. Sanitaservice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs sopra indicato è il RSPP aziendale.

Art. 13

Liquidazione dei corrispettivi

Qualora l'Azienda Sanitaria non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui all'art. 15, le richieste di interessi sono riconosciute nella modalità prevista dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e smi.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

Sanitaservice adempirà a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 15
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico di Sanitaservice tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi al servizio si applicano le disposizioni legislative in materia.

Il presente Contratto di servizio consta di 09 pagine e di 15 articoli che le parti sottoscrivono per integrale accettazione.

Il Commissario Straordinario

AVV. STEFANO ROSSI

L'Amministratore Unico

Dott. FRANCESCO SAVERIO MASSARO
